

Beniamino Sandrini
Via del Fante, n° 21
37066 - CASELLE Sommacam.
T. 0458581200 Cell. 3485214565
mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle d'Erbe, 10.02.2010

Dossier:

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale
La **tutela dell'ambiente** e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale **deve essere garantita** da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una **adeguata azione** che sia informata ai **principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»** che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, **regolano la politica della comunità in materia ambientale.**

Al **Sindaco: Gianluigi Soardi**
del Comune di Sommacampagna
Piazza Carlo Alberto, 1
37066 - SOMMACAMPAGNA

e... per conoscenza

Al **Sindaco: Mario Faccioli**
del Comune di Villafranca
Corso Garibaldi, 24
37069 - VILLAFRANCA

Alla **Procura della Repubblica**
presso Tribunale di Verona
Sezione di Polizia Giudiziaria - ARPAV
Corte Giorgio Zanconati, 1
37122 - VERONA

Oggetto: Richiesta di verifica di illegittimità del parere Commissione VIA Regionale del (finto) Recupero Ambientale della ex Cava Siberie DGRV 996 - 21.04.09


A seguito precisa richiesta del sottoscritto, la Giunta Comunale di Sommacampagna, con **Delibera n° 197, del 19 Novembre 2009** e con la **Delibera di Giunta n° 207 del 24 Novembre 2009** ha dato: *Avvio del procedimento volto all'annullamento o alla revoca in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - "recupero ambientale dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94 che era stata autorizzata, pre- via sottoposizione a V.I.A. e A.I.A. con Delibera di Giunta Regionale del Veneto n° 996 del 21 Aprile 2009.*

Ma con la recente **Sentenza della Sezione III del T.A.R. del Veneto n° 304 del 2.2.2010**, si è stabilito questo: *VIA - Regione Veneto - L.r. n. 10/99 - Comune interessato - Mancato coinvolgimento nel procedimento di VIA - Illegittimità. Nel corso del procedimento di VIA, al "comune interessato" (secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. m) della L.r. Veneto n. 10/99) deve essere garantita la possibilità di esprimere il parere previsto dall'art. 17 della medesima legge regionale. Il mancato coinvolgimento dell'ente locale il cui territorio sia potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo (nella specie, per effetto della realizzazione di una discarica), comporta, pertanto, l'illegittimità del giudizio favorevole di compatibilità ambientale.*

Ed in particolare, di detta Sentenza, si evidenzia il terzo punto che stabilisce che: 3. Nel merito il ricorso è fondato. La stessa Regione Veneto riconosce che il Comune di Povegliano Veronese **non è stato coinvolto** nel procedimento che ha condotto all'adozione del provvedimento impugnato. Al contrario il Comune di Povegliano Veronese **avrebbe dovuto partecipare al procedimento**, con particolare riferimento alla possibilità di esprimere il parere previsto dall'art. 17 della legge regionale n° 10 del 1999, **possibilità che invece è mancata.** Il Comune di Povegliano Veronese rientra infatti nella definizione di Comune interessato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 della legge regionale n° 10 del 1999 ovvero sia di Comune interessato dall'impatto ambientale della discarica.

Infatti il parere della Commissione Regionale V.I.A., che è stato approvato con il provvedimento impugnato, individua (pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) come territorio potenzialmente interessato dalla propagazione di inquinanti nel sottosuolo quello delimitato da un raggio di 2 chilometri verso monte della discarica rispetto alla direzione di deflusso della falda e da un raggio di 5 chilometri verso valle del sito. Nella tabella (riportata nella stessa pagina 24 dell'allegato A alla D.G.R. n° 1115 del 28 Aprile 2009) che evidenzia i Comuni ricompresi in tale delimitazione è espressamente indicato il Comune di Povegliano Veronese. Il Comune di Povegliano Veronese non è stato dunque messo nelle condizioni di partecipare al procedimento, in contrasto con le disposizioni di cui alla legge regionale n° 10 del 1999. Da tale vizio del procedimento deriva l'illegittimità del provvedimento impugnato e l'accoglimento del ricorso.

Il sottoscritto, fino alla data del 2 febbraio 2010, riteneva che avesse "da rientrare" nella "definizione" di Comune interessato, i Comuni che erano "fisicamente rientranti" nel raggio di "2 km" da un'opera e un insediamento e quindi pertanto, non ritenevo che i Comuni... posti "a valle" della "Discarica Siberie" oltre i 2 km dovessero poter esprimere un loro parere previsto dalla legge, ma oggi - dopo la Sentenza del T.A.R. del Veneto - dopo un attento esame delle distanze dai confini Comunali di tre diverse Discariche, mi viene permesso (mediante la sottostante mappa) di individuare altri Comuni che avrebbero dovuto poter esprimere il loro parere sulla V.I.A. "di Discariche"



Da questa mappa, visto che le... falde sotterranee hanno una direzione da: Nord-Ovest, verso: Sud-Est, (freccia azzurra) appare evidente che tutte e TRE le Discariche sopra identificate: Discarica SIBERIE, Discarica PRO-IN e Discarica CALURI, potrebbero aver ottenuto un Parere V.I.A. che alla luce della Sentenza del T.A.R. Veneto n. 304-2010, potrebbero essere considerate tutte e tre "ILLEGITTIME" e pertanto, tutte e tre, dovrebbero reiterare la procedura di V.I.A. andando ad interessare tutti i Comuni coinvolti, sia... a monte che... a valle della Discarica.

– Discarica CALURI	Dalla immagine come elaborata nella pagina precedente emerge pertanto che: (ubicata nel Comune di Villafranca) è a circa 1,35 km dal confine Comunale di Povegliano che è... <i>a valle</i> . <i>illegittima?</i> è a circa 1,19 km dal confine Comunale di Sommacampagna che è... <i>a monte</i> . <i>illegittima?</i>
– Discarica PRO-IN	(ubicata nel Comune di Sommacampagna), è a circa 1,07 km dal confine Comunale di Villafranca che è... <i>a valle</i> . <i>illegittima?</i> è a circa 4,06 km dal confine Comunale di Povegliano, che è... <i>a valle</i> . <i>illegittima?</i>
– Discarica SIBERIE	(ubicata nel Comune di Sommacampagna), è a circa 3,18 km dal confine Comunale di Villafranca, che è... <i>a valle</i> . <i>illegittima?</i> è a circa 0,50 km dal confine Comunale di Sona, che è... <i>a monte</i> . <i>legittima</i>

Ma se dopo aver ripresentato una nuova sottoposizione ad una V.I.A. della Discarica CALURI e della Discarica PRO-IN il risultato potrebbe anche essere “scontato” e pertanto dette due Discariche potrebbero ottenere un nuovo parere positivo, ben diversa è la situazione della **Discarica Siberie**, che ricordo è un “**FINTO**” **Recupero Ambientale**, dato che nel verbale della Commissione V.I.A. Regionale le “**alternative di progetto**” - come scritte a pagina 32 e 33 dell’Allegato alla Delibera Giunta Regione Veneto 996-2009 - erano state le seguenti:

Il proponente ha valutato anche alcune possibili alternative al progetto presentato:

- Nessun intervento - “opzione 0”

È mantenuto lo stato attuale dell’area. Eventuali interventi saranno diretti alla manutenzione ordinaria dell’area. Il sito necessita di un intervento di riqualificazione che riduca la vulnerabilità all’abbandono ed incrementi l’attuale situazione di degrado. L’attività manutentiva attuale non permette di contrastare le tendenze sopra descritte.

- Interventi che non alterano la morfologia della cava.

Creazione di un’area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali. Si riconosce un indubbio beneficio indotto all’ambiente per l’assenza di movimenti terra, con la conseguente mancanza di circolazione di macchine operative e mezzi di trasporto. Tale ipotesi, tuttavia, non modifica sostanzialmente la situazione rispetto all’attuale e facilita l’instaurarsi dell’area di una situazione di degrado. L’intervento è da scartare.

- Interventi che modificano parzialmente la morfologia della cava.

Addolcimento della morfologia della cava attraverso l’innalzamento del fondo e la riduzione delle pendenze delle scarpate. Creazione di un’area naturale con rinverdimento totale sia del fondo sia delle scarpate con essenze particolari o tipiche del luogo, usufruibile dagli abitanti locali. L’intervento realizzato appare come un’opera incompiuta”. Dello stato attuale di cava mantiene, anche se in forma minore, le sembianze di cava. L’entità del movimento terra risulta in ogni caso non indifferente e simile in termini di tempo (parziale riempimento della cava, addolcimento delle scarpate, sistemazione delle rampe, sistemazione dell’idrografia) a quella per un riempimento normale fino al raggiungimento del piano di campagna. I costi sono elevati e privi di un rientro. L’intervento è da scartare.

- Interventi che eliminano completamente la depressione di cava.

Riempimento completo della cava con realizzazione di un superficie baulata sistemata a prato. L’intervento concretizza l’obiettivo di recupero dell’area ad un utilizzo più consono al paesaggio ed all’ambiente in cui è inserita.

- Individuazione di un sito alternativo.

Nel caso in esame si tratta di un sito di proprietà comunale che è stato oggetto di una procedura di concessione, con il sistema del project financing, per il recupero ambientale dell’ex cava sita in località “Siberie” mediante la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata. Si tratta pertanto di una scelta programmata e condivisa.

Dall’analisi eseguita emerge che il ripristino morfologico dell’area è da ritenere il presupposto indispensabile di qualsiasi intervento, che contempli il reinserimento ambientale del sito. Mantenere la depressione di cava, anche parziale, comporta il perdurare dell’attuale impatto paesaggistico e non permette una completa fruizione da parte della collettività, determinando un rischio di abbandono dell’area e la produzione, nel tempo, di ulteriori impatti negativi.

In considerazione delle evidenze come qui esposte, è pertanto evidente che:

per primo, deve essere verificato se il Comune di Villafranca e il Comune di Povegliano sono stati coinvolti nella Procedura di V.I.A. della Discarica PRO-IN (ex VE-PART) altrimenti detto **Parere V.I.A. è illegittimo** e i lavori in corso di esecuzione, vanno **immediatamente sospesi** in attesa di un nuovo parere V.I.A.

per secondo, visto che per quanto riguarda il “Recupero Ambientale” (finto) della (vera) **Discarica delle Siberie**, il Comune di Villafranca **non è stato coinvolto** (e forse anche quello di Verona lo deve essere) il **parere della Commissione V.I.A. della Regione Veneto essendo illegittimo, annulla la DGRV 996-2009** e tutto il procedimento V.I.A. della DISCARICA SIBERIE deve essere **reiterato** ma... con le **alternative di un RECUPERO AMBIENTALE**, e ovviamente, **nel frattempo** i lavori presso l’ex Cava Siberie, **devono rimare sospesi** in attesa di nuova D.G.R.V.

In attesa di un **sollecito ed urgente riscontro** si porgono distinti saluti.

Un cittadino “nativo” di Caselle:

Beniamino Sandrini